

11. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino ulteriori difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico alla Provincia di Latina, per altri 60 giorni per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette alla Provincia di Latina la dichiarazione di cui all'allegato 9 del regolamento regionale e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del d.m. n. 37 del 2008.
12. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dal precedente comma 11 non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, la Provincia di Latina ovvero il soggetto esecutore, effettua una nuova ispezione con addebito come indicato al successivo articolo 20, comma 3.
13. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procede alla regolarizzazione entro i successivi trenta giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici ove operante o trasmettendo all'autorità competente la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.
14. Se l'ispezione non può avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annota sul rapporto di prova tale circostanza al fine di procedere successivamente all'aggiornamento del catasto impianti ove operante.
15. Se il responsabile dell'impianto o il suo delegato si rifiutano di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare tale circostanza sul rapporto che viene consegnato in copia o successivamente notificato all'interessato.
16. Se durante l'ispezione, si accerta che, pur essendo stato regolarmente eseguito il controllo manutentivo previsto e redatto il relativo rapporto di controllo dell'efficienza energetica, il manutentore o il terzo responsabile non hanno provveduto alla trasmissione dello stesso nei modi e nei termini previsti dall'articolo 15, l'ispettore riporta l'accaduto sul rapporto di prova. In tal caso il manutentore o terzo responsabile è tenuto al rimborso dei costi dell'ispezione con addebito del contributo previsto dall'articolo 20 comma 3.

Articolo 20

(Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici)

1. Nel rispetto del principio di equa ripartizione sugli utenti finali di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c) del d.p.r. n. 74 del 2013, la Provincia di Latina determina a carico dei responsabili di impianto contributi economici a copertura dei costi delle attività di accertamento ed ispezione di cui al presente articolo e alla connessa attività di informazione e formazione, nonché dei costi di gestione del catasto degli impianti termici.
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005 e s.m.i. la Provincia di Latina, nel realizzare, con cadenza periodica, anche attraverso altri organismi, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali.
3. Per le ispezioni sugli impianti termici di cui al comma 8 del precedente articolo 16, è versato un contributo a seguito della ricezione della comunicazione di avviso di ispezione, o con altre le modalità, nei termini indicati dalla stessa Provincia di Latina. Apposita ricevuta dell'avvenuto pagamento è esibita all'ispettore all'atto di ispezione o trasmessa alla Provincia di Latina con le modalità indicate nella medesima comunicazione. Il contributo è determinato dalla Provincia di Latina come segue:

	Tipologia di impianto	Costo (€)

[Handwritten signature]

1	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 10 kW a 35 kW	85,00
2	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 35,1 kW a 116 kW	110,00
3	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 116,1 kW a 350 kW	180,00
4	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare superiore a 350 kW	240,00
5	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta aventi potenza utile nominale complessiva maggiore di 12 kW fino a 100 kW	80,00
6	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	120,00
7	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	120,00
8	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	100,00
9	Impianti alimentati da teleriscaldamento: Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	80,00
10	Impianti cogenerativi: Microgenerazione	140,00
11	Impianti cogenerativi: Unità cogenerative	250,00

4. Ai fini della potenza da considerare per il calcolo del contributo, occorre:

a) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione a fiamma, sommare le potenze nominali al focolare dei singoli generatori, se contemporaneamente:

☐ sono alimentati dallo stesso tipo di combustibile;

☐ sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;

b) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori se contemporaneamente:

☐ sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;

☐ sono azionati dallo stesso sistema (azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta, motore endotermico, alimentate da energia elettrica);

☐ producono lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo più freddo, freddo)

c) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione ibrido con un unico numero di matricola occorre considerare la potenza nominale utile totale dichiarata dal costruttore.

5. Il contributo di cui al comma 3, è corrisposto anche nei casi disciplinati dall'articolo 14, commi 3 e 5; articolo 17, commi 1, 2 e 3; articolo 19, commi 3, 12 e 16. Le modalità del versamento dei contributi di cui sopra alla Provincia di Latina, sono stabilite da quest'ultima.

6. Qualora il responsabile dell'impianto non effettui il pagamento entro il termine stabilito dalla Provincia di Latina, lo stesso provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute.
7. Nel calcolo della somma delle potenze di cui al precedente comma 4, finalizzato alla quantificazione del contributo di cui al precedente comma 3, non si tiene conto dei caminetti aperti a biomassa.

Articolo 21
(Segno identificativo)

1. Il segno identificativo è un apposito contrassegno che attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell'invio, alla Provincia di Latina, del rapporto di controllo di efficienza energetica secondo la cadenza di cui al precedente articolo 12.
2. L'autorità competente definisce le procedure, le caratteristiche e le modalità di utilizzo e di acquisto del segno identificativo di cui al comma 1, privilegiando l'acquisto per via telematica, nel rispetto della deliberazione di giunta regionale di cui all'articolo 22, comma 2.
3. I manutentori e gli installatori acquistano dall'autorità competente il segno identificativo da apporre sul rapporto di controllo di efficienza per conto del responsabile di impianto, anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dallo stesso responsabile senza applicazione di costi aggiuntivi.
4. I valori dei Segni identificativi sono determinati dalla Provincia di Latina, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di contribuire a coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e mantenuti, nonché per la gestione del proprio catasto e dell'informazione ai cittadini. Il contributo, è determinato dalla Provincia di latina come segue:

Segno identificativo per tipologia di impianto		Costo (1)
Generatori di calore a fiamma con potenza nominale utile complessiva:		
1	da 10 kW a 35 kW	10,00
2	da 35,1 kW a 100 kW	22,00
3	da 100,1 kW a 200 kW	30,00
4	da 200,1 kW a 300 kW	60,00
5	superiore a 300,1 kW	140,00
Altre tipologie impianto		
6	Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 a 100 kW	14,00
7	Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	56,00
8	Impianti alimentati da teleriscaldamento	14,00
9	Impianti cogenerativi	56,00

CAPO IV
MODALITÀ DI ISTITUZIONE E GESTIONE DEL CATASTO REGIONALE
DEGLI IMPIANTI TERMICI

Articolo 22
(Adesione al CURITEL)

